



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Emanato con DR. n. 2430 di data 1 dicembre 1995

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Istituzione e autonomia dell'Università.....	3
Art. 2 - Funzione dell'Università	3
TITOLO II – ORGANI CENTRALI DI ATENEO	
Art. 3 - Organi centrali di ateneo.....	4
Art. 4 - Rettore.....	4
Art. 5 - Composizione del consiglio di amministrazione	5
Art. 6 - Funzioni del consiglio di amministrazione	6
Art. 7 - Presidente del consiglio di amministrazione.....	6
Art. 8 - Giunta esecutiva del consiglio di amministrazione.....	7
Art. 9 - Senato accademico.....	7
Art. 10 - Commissione per la ricerca scientifica	8
TITOLO III – STRUTTURE ED ATTIVITA' DIDATTICHE DI RICERCA	
Art. 11 - Strutture didattiche e di ricerca dell'Università.....	8
Art. 12 - Facoltà.....	9
Art. 13 - Comitato paritetico per la didattica.....	9
Art. 14 - Dipartimenti.....	10
Art. 15 - Centri interdipartimentali di ricerca.....	10
Art. 16 - Centri di servizio.....	11
Art. 17 - Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue	11
Art. 18 - Biblioteca di ateneo	11
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
Art. 19 - Strutture tecniche ed amministrative.....	11
Art. 20 - Direttore amministrativo.....	12
Art. 21 - Funzioni dirigenziali	12
Art. 22 - Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi	12
Art. 23 - Copertura assicurativa e patroncinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.....	12
TITOLO V – AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE	
Art. 24 - Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.....	13
Art. 25 - Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria.....	13
Art. 26 - Sistema di controllo	13
TITOLO VI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE	
Art. 27 - Regolamento generale di ateneo	14
Art. 28 - Regolamento didattico di ateneo.....	14
Art. 29 - Regolamenti delle facoltà, corsi di diploma e scuole di specializzazione.....	14
Art. 30 - Regolamenti dei dipartimenti.....	15
TITOLO VII – EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITA'	
Art. 31 - Edilizia universitaria	15
Art. 32 - Residenzialità.....	15
TITOLO VIII – COLLABORAZIONI ESTERNE	
Art. 33 - Criteri generali	15
Art. 34 - Partecipazione ad organismi privati	16
TITOLO IX – NUMERO PROGRAMMATO	
Art. 35 - Numero programmato degli studenti dell'Università	16
Art. 36 - Servizi per attività culturali, sportive e sociali.....	16
TITOLO X – NORME FINALI	
Art. 37 - Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati	17
Art. 38 - Modifiche di statuto	17
Art. 39 - Norma transitoria	17
Art. 40 - Sigillo.....	17

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione e autonomia dell'Università

1. L'Università di Trento, di seguito denominata Università, è dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989 n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonómica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.
2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Università degli studi di Trento.
3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.
4. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 2 - Funzione dell'Università

1. L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.
2. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.
3. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.
4. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche.
5. L'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.
6. L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3 - Organi centrali di ateneo

1. Sono organi centrali di ateneo:
 - 1) il rettore;
 - 2) il consiglio di amministrazione;
 - 3) il presidente del consiglio di amministrazione;
 - 4) la giunta esecutiva;
 - 5) il senato accademico;
 - 6) la commissione per la ricerca scientifica;

Art. 4 - Rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di I° fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
2. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
 - a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
 - b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e negli organi centrali di ateneo;
 - c) ai rappresentanti del personale amministrativo-tecnico negli organi centrali di ateneo.
 - d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di ateneo.
3. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione.
4. Il rettore è proclamato eletto dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.
6. In particolare il rettore:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
 - b) emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;
 - c) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'Università;
 - d) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;
 - e) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'ateneo;
 - f) per questioni di carattere generale può convocare riunioni congiunte del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, in particolare in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, del piano di organizzazione dei servizi e del programma di sviluppo di ateneo. In questi casi partecipano alle sedute rappresentanze del personale amministrativo e tecnico e degli studenti come determinato da apposito regolamento;
 - g) in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h) predisporre la relazione annuale sullo stato dell'ateneo.
7. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Università il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

8. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo.

Art. 5 - Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) il rettore;
 - b) il pro - rettore;
 - c) sei rappresentanti dei professori ordinari e straordinari;
 - d) sei rappresentanti dei professori associati;
 - e) sei rappresentanti dei ricercatori universitari;
 - f) cinque rappresentanti degli studenti;
 - g) il direttore amministrativo;
 - h) tre rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;
 - i) tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento;
 - l) un rappresentante della regione Trentino - Alto Adige;
 - m) un rappresentante del comune di Trento;
 - n) due rappresentanti del governo, nominati dal ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università o istituti superiori;
 - o) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;
 - p) un rappresentante dei lavoratori e uno degli imprenditori, nominati dalla provincia autonoma di Trento, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative;
 - q) un rappresentante dell'istituto trentino di cultura.
2. I rappresentanti di cui alle lettere i) l) m) o) p) non devono ricoprire posti di ruolo presso l'ateneo.
3. Può altresì far parte del consiglio di amministrazione per tutta la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo criteri fissati dal consiglio stesso che tengano anche conto dell'entità dei contributi.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente, il numero dei componenti di cui alla lettera c) è aumentato di una unità.
5. I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli di diritto, se assenti per più di quattro sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti.
6. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere b), i), l), m), n), o), p) e q) non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione.
7. E' compito del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.
8. Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.
9. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore amministrativo.
10. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente per più di una volta.
11. Le rappresentanze degli studenti di cui alla lettera f) sono rinnovate ogni biennio.

12. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della provincia autonoma di Trento.

Art. 6 - Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione generale dell'Università.

Il consiglio:

- a) approva il programma di sviluppo di ateneo, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica;
- b) approva i piani pluriennali, su proposta della commissione per la ricerca scientifica, ai sensi del successivo art. 10;
- c) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;
- d) detta direttive per l'attività della giunta esecutiva nell'ambito delle deleghe conferite;
- e) approva il bilancio di previsione, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica;
- f) approva il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente;
- g) approva il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24;
- h) approva il regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 27;
- i) approva le assegnazioni dei posti di professori e ricercatori su proposta del senato accademico;
- l) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'Università, di cui al successivo art. 35;
- m) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle facoltà, scuole e corsi;
- n) determina l'indennità di funzione per le cariche di preside, di direttore di dipartimento e di presidente di biblioteca ed una indennità di presenza per i membri del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;
- o) istituisce il nucleo di valutazione;
- p) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo statuto.

Art. 7 - Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università degli studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 e del rispetto, da parte dell'Università, del particolare ordinamento autonomistico locale.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri di cui alle lettere i) - l) - m) - n) - o) - p) - q) del precedente art. 5, purché non appartenenti a personale universitario.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, su ordine del giorno formulato congiuntamente al rettore;
 - b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'Università;
 - c) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con la regione Trentino - Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonché con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di sviluppo dell'Università e di assicurare la attiva partecipazione della stessa alla crescita sociale e civile della comunità;
 - d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'Università.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 8 - Giunta esecutiva del consiglio di amministrazione

1. La giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dallo statuto al consiglio di amministrazione e che non rientrano nelle competenze del rettore, del presidente, dei dirigenti.
2. La giunta esecutiva riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sulla propria attività.
3. La giunta esecutiva è composta da:
 - a) il presidente del consiglio di amministrazione;
 - b) il rettore;
 - c) il pro-rettore vicario;
 - d) dai seguenti membri del consiglio di amministrazione:
 - un professore ordinario o straordinario,
 - un professore associato,
 - un ricercatore,
 - un rappresentante del personale amministrativo e tecnico
 - e) un rappresentante dei membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), p) e q) del primo comma dell'art. 5
 - un rappresentante degli studenti
 - il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario.
4. I componenti elettivi della giunta esecutiva sono designati a scrutinio segreto dal consiglio di amministrazione con votazione separata per ciascuna delle componenti, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
5. I membri della giunta esecutiva, ad eccezione di quelli di diritto, se assenti per più di quattro sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 9 - Senato accademico

1. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è composto dai presidi di facoltà; ad esso partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo che ha anche funzione di segretario.
2. In occasione dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 27, 28 e 29 nonché della definizione dei criteri del numero programmato, partecipano altresì con voto deliberativo due rappresentanti degli studenti designati con modalità indicate da apposito regolamento.
3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.
4. Il senato accademico, anche su iniziativa del consiglio di amministrazione e sentita la commissione per la ricerca scientifica di cui all'art 10, formula proposte in merito alla ripartizione dei posti dei professori e ricercatori nonché alla ripartizione delle risorse didattiche assegnate alle facoltà. Il consiglio di amministrazione può rinviare al senato accademico le proposte con richiesta motivata di riesame che dovrà aver luogo entro e non oltre i 20 giorni successivi. Decorso tale termine il consiglio di amministrazione decide comunque in via definitiva.
5. Il senato, sentite le facoltà, individua i criteri di massima per l'organizzazione dell'attività didattica, l'impegno didattico dei docenti e relativa verifica per una più flessibile ed efficace utilizzazione finalizzata alle esigenze didattiche e al conseguimento di una più uniforme distribuzione dei carichi didattici nell'ateneo.
6. Approva il regolamento di cui al successivo articolo 28.



7. Esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24, sul regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 27 e sulle modifiche degli stessi.
8. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche previsti dal successivo articolo 29.
9. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 10 - Commissione per la ricerca scientifica

1. La commissione per la ricerca scientifica è presieduta dal rettore ed è composta dai direttori di dipartimento, dal presidente del consiglio di biblioteca e da un rappresentante del personale tecnico eletto ogni quattro anni. Ad essa partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
2. La commissione per la ricerca scientifica è organo di programmazione, anche pluriennale, delle attività di ricerca dell'Università e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.
3. La commissione elabora i piani di ricerca annuali e pluriennali dell'Università e propone la distribuzione dei fondi assegnati annualmente dall'Università alle attività di ricerca, definendone i criteri per la verifica. Il consiglio di amministrazione può rinviare la proposta alla commissione, con richiesta motivata di riesame.
4. Ove la commissione confermi le proposte o non si pronunci entro 20 giorni dalla richiesta, il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva.
5. Esprime parere obbligatorio sul regolamento generale di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24 e sul regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 27.
6. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture scientifiche di cui al successivo articolo 30. La commissione può rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

TITOLO III

STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 11 - Strutture didattiche e di ricerca dell'Università

1. Sono strutture didattiche dell'Università le facoltà, i corsi di laurea e di diploma, le scuole di specializzazione.
2. L'elenco delle facoltà, dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione è riportato nella allegata tabella A) al presente statuto. Ogni variazione della tabella A) non implica modifica di Statuto.
3. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonché alle esigenze culturali e sociali della comunità locale.
4. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti.

5. L'elenco dei dipartimenti già istituiti è riportato nell'annessa tabella B), le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 38.
6. L'Università istituisce ed organizza corsi di dottorato di ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 12 - Facoltà

1. E' compito della facoltà:
 - a) indirizzare e coordinare le attività didattiche, programmando l'utilizzo delle risorse nell'ambito delle direttive del senato accademico e stabilendo la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori;
 - b) esercitare tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;
 - c) approvare il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 29;
2. Sono organi della facoltà:
 - a) il preside
 - b) il consiglio di facoltà
3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà. Ha la vigilanza sulle attività che fanno capo alla facoltà, garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della funzione didattica
4. Il preside è eletto dai componenti il consiglio di facoltà nella composizione di cui al 9° comma del presente articolo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del rettore
5. Il preside dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
6. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
7. Il preside vicario è nominato con decreto del rettore.
8. Il consiglio di facoltà può istituire un consiglio di presidenza, può attivare consigli dei corsi di laurea e di diploma. Le rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal regolamento di facoltà.
9. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori della facoltà in numero pari ad 1/3 dei professori di ruolo; da una rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore a 3. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
10. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside vicario coincidono con quella del preside.

Art. 13 - Comitato paritetico per la didattica

1. In ogni facoltà è istituito il comitato paritetico per la didattica. E' compito del comitato sovrintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.
2. Il comitato presenta annualmente al consiglio di facoltà ed al rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.

3. Il comitato è composto da tre docenti, tra i quali il preside di facoltà, da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in consiglio di facoltà e designati secondo modalità stabilite da apposita regolamentazione.

Art. 14 - Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
2. E' compito del dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca, anche mediante contratti e convenzioni;
 - b) organizzare e concorrere ad organizzare le attività didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca e alle attività di formazione permanente.
3. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.
4. Sono organi del dipartimento:
 - a) il direttore
 - b) il consiglio
5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
6. Il direttore è eletto tra i professori di I° fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio ed è nominato con decreto del rettore.
7. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
8. Il direttore designa fra i professori un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica per la durata del mandato del direttore.
9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.
10. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
11. Il consiglio può istituire una giunta di dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal regolamento del dipartimento.
12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti e delibera il proprio regolamento secondo le procedure di cui all'art. 30.

Art. 15 - Centri interdipartimentali di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione per la ricerca scientifica, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali per attività di ricerca di rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono più dipartimenti.
2. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.
3. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 16 - Centri di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le facoltà e le strutture amministrative.
2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 17 - Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue

1. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma.
3. Per il conseguimento delle finalità del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

Art. 18 - Biblioteca di ateneo

1. La biblioteca di ateneo gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Essa svolge le proprie funzioni come centro di servizio di ateneo.
3. Sono organi della biblioteca:
 - a) il presidente del consiglio di biblioteca;
 - b) il consiglio di biblioteca.
4. Con apposito regolamento il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere della commissione per la ricerca scientifica e del senato accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19 - Strutture tecniche ed amministrative

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta un piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica.

Art. 20 - Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è responsabile degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica una attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale.
2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Università, o ad un dirigente di altra istituzione universitaria oppure di altra amministrazione pubblica. L'incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Per gravi motivi, il direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo, può conferire l'incarico di direttore amministrativo vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali dell'Università, per sostituire il direttore amministrativo in caso di assenza, o assumerne temporaneamente le funzioni in caso di vacanza.

Art. 21 - Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, il direttore amministrativo, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone annualmente al consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione su proposta del rettore, d'intesa con il direttore amministrativo, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto della disciplina vigente.
3. Il direttore amministrativo può predisporre un piano degli incarichi speciali da affidarsi a dirigenti; detto piano deve estendersi dalla fase di analisi di fattibilità sino alla concreta ed effettiva realizzazione.
4. Il consiglio di amministrazione approva il piano, ne verifica l'attuazione e i risultati, incentivandone la realizzazione anche mediante un apposito stanziamento a bilancio.

Art. 22 - Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi

1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono essere stanziate risorse sul bilancio universitario.
2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si dà attuazione ai progetti, sono indicati dal consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione.

Art. 23 - Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti i limiti e le modalità della copertura assicurativa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 l'Università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere, il regolamento generale d'ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 24 - Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, le facoltà ed i dipartimenti.
3. Esso è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 25 - Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria

1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 27, ai dipartimenti, alle facoltà, alla biblioteca, e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ai centri interdipartimentali e di servizio.

Art. 26 - Sistema di controllo

1. Il controllo sulla gestione contabile - amministrativa è demandato ad un collegio dei revisori dei conti nominato e composto secondo quanto previsto dall'art. 44 - ultimo comma - della legge 14.8.92, n. 590.
Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.
2. In accordo con le disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 1, l'Università si dota di un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, verificando il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 2 sono affidate al nucleo di valutazione di ateneo, composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Al nucleo viene assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della norma a tutela della riservatezza.

4. Il nucleo viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, e rimane in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio. Il Nucleo può essere riconfermato. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo è incompatibile con le nomine a Rettore, Pro-rettore, membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico e della Commissione per la Ricerca Scientifica. Nella sua attività di valutazione, il nucleo può avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione. All'atto della nomina il Consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.
5. Il Nucleo provvede agli adempimenti previsti dalla normativa, oltre ad eventuali indagini valutative che il Consiglio intendesse richiedere. Il Consiglio definisce il funzionamento del nucleo di valutazione d'Ateneo.

TITOLO VI

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 27 - Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo fissa le norme relative alla organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalità di istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalità di elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università.
2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, i consigli di facoltà e di dipartimento, è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9,10 e 11.

Art. 28 - Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341, nonché le attività formative di cui all'art. 6 comma II° della citata legge.
2. Il regolamento didattico di ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal comma I° dell'art. 11 della citata legge 19 novembre 1990 n. 341.

Art. 29 - Regolamenti delle facoltà, corsi di diploma e scuole di specializzazione

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo, nonché dal regolamento didattico.
2. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 30 - Regolamenti dei dipartimenti

1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 27.
2. I regolamenti dei dipartimenti sono approvati dai consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte della commissione per la ricerca scientifica nella forma della richiesta motivata di riesame.

TITOLO VII

EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITÀ

Art. 31 - Edilizia universitaria

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialità e le strutture per docenti e ricercatori.

Art. 32 - Residenzialità

1. L'Università promuove, in collaborazione con l'opera universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere residenziale dell'Università nei confronti della popolazione studentesca.
2. L'Università facilita l'inserimento nel territorio del proprio personale per la realizzazione del carattere residenziale dell'Università. Può predisporre un piano pluriennale e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.
3. L'Università può gestire direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 33 - Criteri generali

1. L'Università considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali; per valorizzare i risultati della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive.
2. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata dal consiglio di amministrazione.
3. L'Università può, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche:



- a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo criteri predeterminati dal senato accademico, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali;
- b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti visitatori stranieri;
- c) favorire scambi di personale e di studenti.

I regolamenti di ateneo disciplinano le attività di cui al presente comma, nonché l'uso della lingua straniera nello svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.

- 4. L'Università può attivare contratti a termine con ricercatori e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalità definite dal regolamento generale di ateneo.
- 5. L'Università può istituire borse di studio e di ricerca per studenti, laureati e dottori di ricerca.

Art. 34 - Partecipazione ad organismi privati

- 1. L'Università, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La partecipazione è approvata dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica per le rispettive competenze.

TITOLO IX

NUMERO PROGRAMMATO

Art. 35 - Numero programmato degli studenti dell'Università

- 1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e l'opera universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea o di diploma e alle scuole, ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e tenuto altresì conto delle esigenze formative del territorio.
- 2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.
- 3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi esclusi dalle graduatorie, nonché a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero.
- 4. L'università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle Facoltà.

Art. 36- Servizi per attività culturali, sportive e sociali

- 1. L'Università, anche in collaborazione con il centro universitario sportivo e con l'opera universitaria, garantisce servizi per attività culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.
- 2. L'Università può contribuire alla realizzazione di iniziative nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Università riuniti in cooperative o associazioni.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 37 - Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.
2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 38- Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982 n. 590 e con le procedure di cui alla stessa.
2. Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 2.
4. Le modifiche di statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.

Art. 39 - Norma transitoria

1. Gli organi eletti, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

Art. 40 - Sigillo

1. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas".